

SEZIONE 4 – AREA DOCENTI

SEZIONE 4 – AREA DOCENTI	1
4.1 RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI – VIGILANZA	2
Art.1 – Vigilanza sui bambini e sugli alunni	2
Art.2 - Vigilanza durante le attività scolastiche	2
Art.3 - Vigilanza durante intervallo	3
Art.4 - Sorveglianza nel cambio dell'ora	3
4.2 ESONERO DALL'EDUCAZIONE FISICA.....	4
4.3 INFORTUNI A SCUOLA.....	4
4.4 GESTIONE DEI CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE E DENARO CONTANTE.....	5
4.5 FORMAZIONE – PROFESSIONALITÀ – COLLEGIALITÀ.....	6

4.1 RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI – VIGILANZA

Art.1 – Vigilanza sui bambini e sugli alunni

1. L'esercizio della vigilanza va inteso culturalmente ed operativamente non solo come semplice esercizio di custodia ma anche come predisposizione di un contesto educativo che favorisca l'acquisizione e lo sviluppo di una cultura della sicurezza.
2. L'obbligo di sorveglianza da parte dei docenti copre tutto l'arco di tempo in cui i bambini e gli alunni sono affidati all'istituzione scolastica, fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate.
3. La responsabilità per la Pubblica amministrazione sussiste anche al di fuori dell'orario scolastico, se è stato consentito l'ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva, facendo rientrare anche la ricreazione, lo spostamento da un locale all'altro della scuola, il servizio di mensa, le uscite e i viaggi di istruzione.
4. L'intensificazione della vigilanza va esercitata in quelle circostanze della vita scolastica in cui gli alunni sono in movimento (giochi in giardino, intervalli, cambio d'ora, uscite e visite didattiche, attività ricreative, ecc.).
5. Il docente ha il compito di vigilanza dei bambini e degli alunni senza soluzione di continuità. A tal proposito, dispone l'art. 29, ultimo comma, CCNL Scuola 2007 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sui bambini e sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli art. 2047 e 2048 del Codice civile.
6. La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sui bambini e sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla sezione/classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla sezione/classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sui bambini e sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal profilo professionale.
7. La sezione/classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari. Allorquando sono organizzate attività che prevedono la formazione di gruppi di bambini e di alunni provenienti da più sezioni/classi, il docente che conduce l'attività è anche responsabile della vigilanza. Nei casi in cui sono realizzate attività che prevedono la partecipazione di esperti esterni, i docenti sono sempre presenti ed in qualunque momento possono chiedere all'esperto di interrompere o di modificare l'attività svolta se ravvisano rischi per l'incolumità dei bambini e degli alunni.
8. Allorquando sono programmate attività che prevedono la contemporanea presenza di due o più docenti, questi ultimi sono corresponsabili della vigilanza dei bambini e degli alunni.

Art.2 - Vigilanza durante le attività scolastiche

1. Gli insegnanti devono garantire una costante vigilanza sui bambini e sugli alunni per tutto il periodo in cui questi ultimi sono loro affidati: durante i momenti d'entrata e uscita da scuola, durante le attività educative o didattiche, durante l'attività di gioco libero, sia nei locali della scuola sia nei cortili, sia, infine, nelle visite guidate al di fuori delle pertinenze scolastiche, a piedi o con mezzi di trasporto.

2. Il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi: in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della sezione/classe, con disposizione regolata dei banchi, distanza adeguata dai davanzali, degli zaini e del materiale atta a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione dei bambini e degli alunni al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Va allertata l'attenzione massima del corpo docente al fine di tutelare bambini e alunni con disabilità dai rischi connessi al movimento negli spazi della sezione/classe e dell'Istituto.
3. Le insegnanti della scuola dell'infanzia dovranno porre particolare diligenza nell'assicurarsi che non vengano sparsi sul pavimento giocattoli e/o costruzioni che possono costituire ostacolo alla libera circolazione dei bambini. L'aula e le pertinenze vanno tenute sempre in maniera ordinata.
4. Quando i bambini e gli alunni si trasferiscono per qualche lezione specifica o per lezioni tenute in altri locali (palestra, laboratori, biblioteca, atrio), devono attendere in aula l'insegnante preposto e avviarsi con il docente in ordine e in silenzio. Per particolari esigenze i bambini e gli alunni possono spostarsi nell'edificio sotto la vigilanza di un collaboratore scolastico.
5. L'utilizzo dei laboratori o spazi comuni viene regolamentato dai responsabili dei rispettivi settori.
6. È compito dei docenti che ricorrono ai laboratori adottare procedure corrette nell'utilizzo degli strumenti e dei dispositivi e segnalare ai responsabili di settore eventuali disfunzioni.
7. Tutto il materiale didattico – ivi incluso quello di facile consumo – deve essere messo a disposizione dei bambini e degli alunni solo se conforme a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti, ivi incluse quelle relative all'atossicità dei materiali stessi.
8. Nella scuola dell'infanzia e primaria per collaborare attivamente con la scuola, le famiglie degli alunni avranno cura di scegliere quotidianamente per i loro figli l'abbigliamento più sicuro e più funzionale allo svolgimento delle attività.

Art.3 - Vigilanza durante intervallo

1. Durante l'intervallo la vigilanza è garantita dai docenti di turno, salvo diversi accordi fra i docenti dei plessi, comunicati in forma ufficiale e approvati dal Dirigente scolastico.
 - a) Scuola dell'infanzia: le docenti in servizio garantiscono la sorveglianza dei bambini loro affidati senza soluzione di continuità tra attività didattica e ricreazioni.
 - b) Scuola primaria: al fine di meglio armonizzare l'attività di sorveglianza i coordinatori di plesso delle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo organizzeranno le zone di sorveglianza all'aperto e al coperto. I docenti in turno durante l'intervallo garantiscono la sorveglianza negli spazi coperti e aperti e comunque diventano responsabili degli alunni ivi presenti.
 - c) Scuola secondaria di primo grado: i docenti incaricati della sorveglianza negli spazi coperti e aperti diventano responsabili degli alunni ivi presenti. In caso di assenza di un insegnante la sorveglianza va svolta dall'insegnante supplente.
2. L'assenza del sorvegliante da un settore – qualsiasi sia il motivo dell'assenza – comporta l'automatica assunzione di responsabilità per quanto avviene in quel settore da parte dell'insegnante posizionato più vicino.
3. Non è ammessa alcuna soluzione di continuità nella vigilanza dei minori.
4. Durante l'intervallo, il personale docente di turno vigila sul comportamento degli alunni, anche con riferimento all'uso dei servizi igienici: gli alunni potranno recarsi ai servizi in modo ordinato, evitando assembramenti e in maniera da evitare danni a persone e cose.
5. La vigilanza del collaboratore scolastico durante l'intervallo favorisce un utilizzo corretto dei servizi igienici, dei corridoi e degli atri.

Art.4 - Sorveglianza nel cambio dell'ora

Durante il cambio dell'ora è necessario attenersi alle seguenti regole.

Al suono della campana:

1. I docenti che terminano la lezione devono attendere il docente che deve entrare in classe per l'ora successiva in alternativa dovranno chiedere a un collaboratore scolastico o a un collega di sorvegliare la classe.
2. I docenti che prendono servizio si devono portare alla classe nella quale prendono servizio come da orario, senza attardarsi.
3. I docenti in classe devono terminare la lezione al suono della campana e non attardarsi.
4. I docenti in classe, prima di lasciare l'aula si accertano di essere usciti dal registro elettronico.
5. Se è presente l'insegnante di sostegno o altro docente, possono allontanarsi dalla classe, anche se il collega dell'ora dopo non è ancora arrivato.
6. Gli spostamenti tra le varie classi devono essere compiuti celermente.

4.2 ESONERO DALL'EDUCAZIONE FISICA

Gli alunni che per motivi di salute non possono seguire le lezioni di educazione fisica per l'intero anno scolastico devono presentare al Dirigente scolastico la domanda di esonero firmata dai genitori (Legge Regionale 25 giugno 2008, n. 15) e, a richiesta, la certificazione medica attestante l'effettiva impossibilità a partecipare all'attività pratica prevista.

L'esonero riguarda comunque la sola attività pratica: l'alunno non viene esonerato dalla parte teorica per la quale viene regolarmente valutato.

Per la pratica dell'attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi, deve essere presentato il certificato medico.

4.3 INFORTUNI A SCUOLA

Il docente referente di plesso per la sicurezza o il coordinatore di plesso deve segnalare tempestivamente al Dirigente scolastico eventuali situazioni di pericolo che non garantiscono l'incolumità degli allievi, del personale in servizio e di altre eventuali persone presenti nella scuola (D.lgs. n° 81/2008).

In caso di infortunio degli alunni, l'insegnante di sezione/classe o il responsabile della sorveglianza nel momento in cui è avvenuto il fatto è tenuto a darne immediata comunicazione a:

- ufficio di segreteria affinché attivi le procedure necessarie;
- genitori per un'adeguata informazione sull'evento;

Entro il termine perentorio di 48 ore dall'infortunio, devono essere compilati i relativi modelli e recapitati all'ufficio di segreteria per l'inoltro ai competenti uffici. La mancata compilazione del modello nei termini previsti può configurarsi come un'omissione. L'insegnante sorvegliante deve descrivere quanto avvenuto.

Ogni infortunio verificatosi nella scuola, durante l'orario delle lezioni o in attività extra/para/intra scolastiche deliberate dagli organi collegiali di istituto e contenute nel PTOF, va tempestivamente comunicato all'ufficio di segreteria, anche a mezzo telefono, al fine di assumere e predisporre gli opportuni interventi.

4.4 GESTIONE DEI CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE E DENARO CONTANTE

1. La riscossione dei contributi volontari e dei depositi di qualsiasi natura provenienti da alunni e famiglie deve essere effettuata mediante gli strumenti indicati dal Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche (Art. 9 D.I. 44/2001).
2. Non è consentito dalla normativa vigente che il personale scolastico, anche per finalità agevolative delle operazioni di acquisizione dei fondi necessari per iniziative regolarmente deliberate (es. premio di assicurazione degli alunni, quote per lo svolgimento dei viaggi di istruzione, ecc.) raccolga dai genitori somme di denaro da versare poi sul conto corrente della scuola.
3. La gestione di tali fondi deve restare di esclusiva competenza dei genitori. Pertanto per la partecipazione a gite, eventi di qualsiasi tipo, specifiche attività e manifestazioni varie, preventivamente organizzate, i genitori possono pagare le eventuali quote necessarie mediante avviso che verrà generato dalla scuola tramite l'applicativo pagoPa.
4. Sotto il profilo operativo, i genitori di una o più sezioni/classi possono organizzarsi (ma senza alcuna imposizione da parte della scuola) per affidare ai loro rappresentanti di sezione/classe o a genitori individuati come referenti di una certa iniziativa, la raccolta materiale del denaro da versare all'Istituto.
5. Si segnala che raccolte di somme di denaro da parte dei genitori, per essere poi versate cumulativamente sul conto della scuola, possono essere effettuate legittimamente dal Comitato dei genitori, previsto, ancorché come organo non obbligatorio, dall'art. 15 del D. Lgs. 297/1994 come rappresentanza normativamente prevista dell'utenza scolastica.

4.5 FORMAZIONE – PROFESSIONALITÀ – COLLEGIALITÀ

1. Il docente ha piena libertà di insegnamento sul piano metodologico - didattico, come previsto dall'art. 1 del D.lg 16 aprile 1994 n. 297: “nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente”.
2. L'esercizio di tale libertà comporta il dovere di curare e arricchire una specifica preparazione professionale che consenta di compiere, in modo flessibile ed efficace, le scelte più opportune in relazione alle caratteristiche socio-affettive e cognitive degli alunni, alle finalità educative, agli obiettivi di apprendimento e ai contenuti della progettazione curricolare e didattica.
3. La libertà di insegnamento così descritta va coniugata con lo stile di lavoro collegiale previsto dagli ordinamenti scolastici, che presuppone sintonia sul piano degli stili educativi e necessità di raccordi sul piano pluri-multi-inter-disciplinare, sia a livello di team che negli organismi collegiali (Consiglio di intersezione/interclasse/di classe e Collegio dei docenti).
4. Ogni docente è tenuto a rispettare le deliberazioni e la programmazione delle attività degli Organi Collegiali.
5. Lo stile di lavoro basato sulla collegialità, sulla condivisione e sulla pratica della progettazione è favorito da numerose modalità di incontro che coinvolgono gli insegnanti a diversi livelli:
 - a. a livello istituzionale nel Collegio docenti, nei lavori delle commissioni;
 - b. a livello della gestione educativa e didattica nella programmazione mensile/settimanale di team per la scuola dell'infanzia/primaria;
 - c. a livello interistituzionale (con le famiglie, con gli operatori socio – sanitari e con altri operatori del territorio).
6. Gli insegnanti comunicano e si confrontano fra loro in termini di esperienze e competenze per migliorare la qualità dell'azione formativa, mostrando disponibilità al cambiamento in base alle risposte e ai bisogni rilevati negli alunni, nelle famiglie e nel territorio. In tale prospettiva l'aggiornamento e la formazione in servizio costituiscono un carattere essenziale della professionalità docente, per un approfondimento sia dei contenuti disciplinari sia delle tematiche psicopedagogiche e didattiche. È importante che le comunicazioni interpersonali (tra colleghi, tra docenti e le altre componenti della scuola, tra docenti, bambini e alunni) avvengano, pur nella differenza e nella specificità dei ruoli e delle funzioni, nel segno del rispetto dell'altro, della comprensione e del reciproco riconoscimento.